

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nelle fattispecie e secondo le misure riportate nella seguente tabella:

Quando	Fattispecie	%	Caratteristiche
In qualsiasi momento	<p>Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.</p> <p>Nell'ambito delle anticipazioni sul TFR, la Suprema Corte ha statuito che il requisito della straordinarietà deve essere inteso in un'accezione non limitata a terapie od interventi di rilievo assoluto ma comprensiva anche di quelli che abbiano rilevanza, per rilevanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico, in relazione alle condizioni – anche fisiopsichiche – del singolo soggetto. In tale prospettiva è irrilevante, ai fini della sussistenza del predetto requisito, che la terapia o l'intervento siano praticati in strutture pubbliche, attesa l'insussistenza di un obbligo del lavoratore di servirsi di tali strutture (Cass. Sez. Lav. sent. 3046 dell'11 aprile 1990).</p> <p>In relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, non è da ritenersi preclusa la possibilità di liquidare le somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo pensione ritenga idonei, ferma restando l'esigenza di acquisire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta (Covip).</p> <p>Si reputa coerente con il dettato legislativo il riconoscimento del diritto all'anticipazione tutte le volte in cui la spesa sanitaria gravi direttamente sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nelle ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino i familiari fiscalmente a carico dell'iscritto. Inoltre, si reputa possibile comprendere nell'ambito della spesa sanitaria anche le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione (Covip).</p>	75%	Le somme percepite dal richiedente sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
	<p>Acquisto o realizzazione di particolari interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.</p> <p>A fronte dell'esatta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, si ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, e ciò nel presupposto che l'immobile rientri <i>ex lege</i> nel patrimonio dell'iscritto (Covip).</p> <p>Nell'ambito delle anticipazioni sul TFR tradizionale, la S.C. ha statuito che il diritto all'anticipazione sorge non solo se è il lavoratore ad effettuare l'acquisto per il figlio, ma anche quando l'acquisto sia effettuato direttamente da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo (Cass. Sez. Lav. sent. 6189 dell'8 luglio 1997).</p> <p>La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2120, comma 8, lettera b) nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di</p>		

<p>Dopo 8 anni di iscrizione</p>	<p>acquisto <i>in itinere</i> comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività, anche diversi dall'atto notarile (Corte Cost., 5 aprile 1991, n. 142).</p> <p>Quanto all'ipotesi di acquisto della proprietà diverse dall'ordinario acquisto da terzi (mediante contratto di compravendita), si reputa ammissibile la concessione dell'anticipazione anche in ipotesi di diverse forme di acquisizione della proprietà (acquisto in cooperativa, costruzione della casa di abitazione sul suolo proprio).</p> <p>Quanto ai termini per presentare la richiesta di anticipazione, si osserva che l'anticipazione presuppone una stretta connessione fra la richiesta del beneficiario e la necessità di acquistare la casa la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma (Covip).</p> <p>Quanto agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) – d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si rammenta che tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli e devono avere ad oggetto:</p> <p>a) "interventi di manutenzione ordinaria": interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</p> <p>b) "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</p> <p>c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo": gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;</p> <p>d) "interventi di ristrutturazione edilizia": gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.</p> <p>L'articolo 11, comma 7, lettera b), D. Lgs. n. 252/2005 richiede che le spese sostenute per la realizzazione dei predetti interventi debbano essere documentate come previsto dalla normativa stabilita dall'articolo 1, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>75%</p>	<p>I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.</p>
--	--	------------	--

Dopo 8 anni di iscrizione	<p>Ulteriori esigenze degli aderenti.</p> <p>In questo caso è sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, essendo irrilevanti le motivazioni della richiesta.</p> <p>Rientrano in tale ambito le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua (art. 7, comma 2, legge n. 53/2000) e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001).</p>	30%	I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
---------------------------	--	-----	---

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'aderente ha facoltà di reiterare la richiesta di anticipazione, in relazione al verificarsi di eventi diversi e successivi, senza limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alla forma pensionistica complementare a decorrere dall'iscrizione.

L'aderente alla forma pensionistica complementare può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.